

REGOLAMENTO DEL DOTTORATO IN FORMAZIONE DELLA PERSONA E MERCATO DEL LAVORO

Il presente regolamento integra con le caratteristiche peculiari del Dottorato in “Formazione della persona e mercato del lavoro” il Regolamento dell’Università degli studi di Bergamo in materia di dottorato di ricerca, a cui, comunque, si rimanda per tutto quanto non è specificato in questo documento.

TITOLO I - Principi generali

Art. 1 - Istituzione e finalità

Il Dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro fa parte dell’Alta scuola di formazione dottorale dell’Università di Bergamo ed è promosso in collaborazione con ADAPT (Associazione per gli studi internazionali e comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali) e Fondazione ADAPT al fine di indagare le forme, i problemi e le competenze richieste dalla nuova, grande trasformazione del lavoro, introdotta dalla globalizzazione e dall’avvento delle nuove tecnologie della comunicazione e della produzione. In particolare, il dottorato intende focalizzarsi sui fattori abilitanti dei processi di Industry 4.0 con specifico riferimento a competenze professionali, sistemi di welfare e di relazioni industriali, nonché al loro impatto sul sistema educativo e formativo e sulle dinamiche del mercato del lavoro.

Art. 2 – Obiettivi formativi

- 1) Il Dottorato ha lo scopo di formare giovani ricercatori in grado di operare con alta professionalità interdisciplinare (pedagogica, psicologica, sociologica, geografica e tecnico-giuridica) sia in ambito accademico, sia in imprese e servizi ad alto tasso di innovatività (con particolare riferimento ai processi di Industry 4.0).
- 2) Il Dottorato si occupa, in modo interdisciplinare, di approfondire il tema generale della nuova, grande trasformazione del lavoro, introdotta dalla globalizzazione e dall’avvento delle nuove tecnologie della comunicazione e della produzione e in particolare, in questo contesto, dei principali risvolti umani, formativi, sociali e giuridici connessi all’implementazione dei processi di Industry 4.0 attraverso studi che si articolano nelle aree CUN di appartenenza dei docenti membri del collegio: Area 11 A e B - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche; Area 12 - Scienze giuridiche; Area 14 - Scienze politiche e sociali.
- 3) L’intero percorso formativo proposto ai dottorandi è unitario e mira a due obiettivi:
 - a) approfondimento critico delle cause, dei processi, delle conseguenze della “nuova grande trasformazione del lavoro in relazione ai fattori tecnologici ambientali e demografici”, nei diversi ambiti di interesse della scuola di dottorato (pedagogico-formativo, psicologico, giuridico, sociologico e geografico);
 - b) possibili ipotesi di soluzioni ai problemi formativi, sociali e di politiche del lavoro sollevati da tale epocale fenomeno a sostegno della piena attuazione del piano nazionale di Industry 4.0
- 4) I dottorandi seguono piani di studio progressivamente personalizzati (differenziati tra coloro che svolgono il percorso in apprendistato di alta formazione, internship, dottorato industriale o percorsi a tempo pieno), che permettono di declinare anche in un confronto con la concretezza professionale in università e in impresa i temi del dottorato.
- e) Il lavoro di ricerca dei dottorandi, attraverso l’analisi di problematiche reali poste dal e nel mondo del lavoro, lo studio di casi, la raccolta di materiale empirico e riflessioni teoriche sulla letteratura nazionale e internazionale, è accompagnato dalla guida costante di un docente del

Dottorato e stimola il dialogo e la ricerca interdisciplinare dei membri del Collegio sul tema comune che caratterizza la scuola.

TITOLO II - Governance del Dottorato

Art. 3 - Il Coordinatore

- a) Rappresenta il Dottorato nei rapporti interni ed esterni.
- b) Convoca e presiede il Collegio dei docenti del Dottorato e il Comitato Direttivo e cura l'attuazione delle rispettive delibere.
- d) Esercita le attività di ordinaria amministrazione del Dottorato, sulla base delle linee guida definite dal Collegio dei docenti della Scuola e dal Comitato Direttivo, secondo le rispettive competenze.
- e) Predispone il calendario delle attività didattiche e coordina le attività di ricerca del Dottorato e dei singoli dottorandi.
- f) Autorizza, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Collegio dei docenti e sentiti i rispettivi docenti supervisor, i dottorandi allo svolgimento di eventuali attività lavorative extracurricolari, nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 17, comma 11 del Regolamento dell'Università degli studi di Bergamo in materia di dottorato di ricerca.
- g) Provvede ad ogni altro adempimento necessario per il funzionamento del Dottorato.
- h) In caso di impedimento del titolare, le funzioni del Coordinatore sono esercitate da un suo delegato, sentito il Collegio.

Art. 4 - Il Comitato direttivo:

- a) Il Comitato Direttivo è composto dal Coordinatore del Dottorato, dal Presidente di ADAPT e da un membro designato dal Rettore dell'Università di Bergamo.
- b) Il Comitato Direttivo dura in carica per tre anni. Il mandato è rinnovabile.
- c) Il Comitato Direttivo esercita le funzioni di reperimento dei fondi necessari al funzionamento del Dottorato relativamente ai costi delle attività didattiche e del placement (in entrata e in uscita) dei dottorandi.
- d) Il Comitato Direttivo propone, nel rispetto delle prerogative degli Enti preposti, la stipulazione di convenzioni, comprese quelle con altri Atenei e centri di ricerca, finalizzate all'inserimento dei dottorandi presso strutture esterne per lo svolgimento di attività di studio, ricerca, internship o di altre attività formative.

TITOLO III - Regolamento didattico del Dottorato

Art. 5 – Regolamentazione dell'offerta formativa

- a) Ogni dottorando deve maturare al termine del percorso 180 crediti formativi, 60 per ogni anno.
- b) Per ogni dottorando, il piano formativo è progressivamente personalizzato in accordo con il docente supervisore (e il tutor aziendale in caso di dottorandi in apprendistato, internship o dottorato industriale) e il dottorando stesso.
- c) A ciascun dottorando viene assegnato almeno un supervisore scientifico, scelto tra i membri del Collegio docenti del Dottorato con il compito di guidarlo nel progetto formativo.
- d) Ogni dottorando con borsa ha l'obbligo di svolgere un periodo di ricerca all'estero fino a dodici mesi durante il triennio. Ancorché consigliato, sono esclusi da quest'obbligo i dottorandi in internship, in apprendistato e in dottorato industriale perché il soggiorno all'estero va condiviso con i tutor aziendali e deve essere in ogni caso coerente con i piani formativi personalizzati stipulati con l'azienda stessa.
- e) Nel corso del primo anno, tutti i dottorandi partecipano a un piano formativo comune che verrà personalizzato nella fase di transizione dal primo e secondo anno attraverso incontri tra i supervisor

interni assegnati a ciascun dottorando dal collegio che coinvolgono, nei casi previsti, anche i supervisor esterni (percorsi in apprendistato e/o internship in impresa). Nei due anni successivi, i percorsi vengono definiti e progressivamente aggiornati attraverso un sistematico monitoraggio collegiale dei percorsi tracciati dai supervisor insieme ai dottorandi.

Art. 6 – Suddivisione dei crediti formativi

a) Le attività del primo anno sono articolate in questo modo: 40 CFU da ottenere attraverso la frequenza dei corsi di base interdisciplinari obbligatori presenti nell'offerta didattica del Dottorato; 20 CFU da ottenere attraverso: - attività redazionali (presso la Rivista del Dottorato *Formazione, lavoro, persona*, altre riviste promosse da Adapt e Adapt University Press, altre riviste di fascia A o scientifiche che sviluppino i temi del dottorato); - ricerche bibliografiche e literature review; - definizione del progetto di dottorato e sua attuazione; - frequenza di seminari e convegni; - attività di ricerca del Dipartimento di scienze umane e sociali e di Giurisprudenza ovvero promosse da ADAPT (partecipazione a progetti di ricerca, internazionali o nazionali, collaborazione all'organizzazione di convegni nazionali e internazionali, attività di didattica sussidiaria e di tutoraggio, cultori della materia ecc.). Tutte queste attività devono essere programmate dal dottorando, concordate prima con il proprio supervisore scientifico e autorizzate infine dal coordinatore del Dottorato.

b) Le attività del secondo anno sono articolate su 30 CFU da ottenere attraverso la frequenza dei corsi di base interdisciplinari obbligatori presenti nell'offerta didattica del Dottorato e su altri 30 CFU da ottenere come specificato sopra, ma cominciando a privilegiare la redazione del proprio progetto di ricerca.

c) Le attività del terzo anno prevedono 10 CFU da ottenere attraverso la frequenza dei corsi di base interdisciplinari obbligatori presenti nell'offerta didattica del Dottorato; 50 CFU da ottenere come specificato sopra, ma in particolare concentrandosi sulla redazione della tesi di dottorato.

d) Per quanto riguarda i dottorandi in intership-aziendale/apprendistato di alta formazione, e i dottorandi industriali, le attività utili in vista dell'ottenimento dei crediti durante l'intero percorso di dottorato devono essere co-progettate con l'impresa e definite all'interno del piano formativo personalizzato del dottorato, che viene condiviso dal dottorando, dal tutor aziendale (in accordo con la convenzione e il progetto dell'ente finanziatore), dal supervisore scientifico e dal Coordinatore del dottorato.

Art. 7 - Valutazione dei dottorandi

a) Il superamento di ciascun anno di corso è condizionato sia alla maturazione con esito positivo dei relativi crediti, sia a una valutazione positiva del supervisore scientifico (e tutor aziendali in caso di dottorandi in apprendistato o internship o dottorato industriale), sia, infine, da una valutazione complessiva della diligenza con cui il dottorando si è inserito nelle attività del Dottorato, formulata dal Coordinatore; il passaggio di ogni anno è infine deliberato dal Collegio dei docenti della Scuola.

b) All'inizio del secondo anno, è prevista la presentazione del progetto di ricerca in modo formale al proprio supervisore scientifico e al coordinatore.

d) A metà del secondo anno è prevista la prima presentazione in un seminario di dottorato dell'avanzamento del progetto di ricerca che verrà discusso in sede collegiale con docenti delle diverse aree che compongono il collegio.

e) Al termine del secondo anno, è prevista la presentazione e la discussione in un ulteriore seminario che coinvolge il collegio e tutti i dottorandi del piano definitivo della ricerca e di alcuni capitoli di prova (la cui positiva redazione è considerata condizione necessaria per l'ammissione al terzo anno).

g) A metà del terzo anno, è prevista la discussione critica in un seminario di dottorato dei principali risultati della tesi di dottorato.

Art. 8 - Diritti e Doveri dei dottorandi

- a) Con l'iscrizione al Dottorato, i dottorandi dichiarano di conoscere e accettare la disciplina dei Dottorati di ricerca contenuta nel presente Regolamento e nel Regolamento dell'Università degli studi di Bergamo in materia di dottorato di ricerca.
- b) I dottorandi sono tenuti in particolare a svolgere con continuità e lealtà le attività incluse nel piano formativo personalizzato, ad osservare le indicazioni dei supervisori e del Coordinatore del Dottorato ad eseguire i lavori assegnati e a presentare al Collegio dei docenti del Dottorato, al termine di ogni anno, una relazione sulle attività e le ricerche svolte.
- c) L'inadempimento ai doveri derivanti dal piano formativo e dal presente Regolamento può determinare il richiamo formale del dottorando e, nei casi più gravi, la sua esclusione dal Dottorato. Le relative deliberazioni sono proposte dal Collegio dei docenti del Dottorato alla Alta Scuola di formazione dottorale su indicazione del Coordinatore e sentito il Comitato Direttivo.

Art. 9 – Incompatibilità per l'attività di dottorato:

- a) L'avvocato che eserciti l'attività professionale non può essere ammesso al dottorato, né con borsa né senza.
- b) L'avvocato che chiuda la Partita IVA o – considerato che chiudere e riaprire la partita IVA è operazione non semplice e costosa – autocertifichi la sospensione dell'attività professionale (dunque: non partecipi alle udienze, non sottoscriva atti, non svolga in modo abituale attività professionale) può essere ammesso al dottorato, con borsa o senza. A queste condizioni gli sarà consentito di percepire emolumenti per non più di euro 7.500 annui, purché frutto di attività occasionale. La fatturazione dell'eventuale attività pregressa va fatta prima della presa di servizio.
- c) Premesso che la pratica forense non costituisce esercizio di attività professionale ed è formativa, cioè fa crescere il giovane studioso in termini che si possono rivelare utili anche per la sua attività di ricerca, si ritiene, considerato che il regolamento dei praticanti avvocati prevede che la pratica può dirsi utilmente svolta quando si traduce nella presenza in studio per almeno 20 ore settimanali, che si debba chiedere al praticante-dottorando un'autocertificazione con la quale:
- dichiara se sta svolgendo pratica forense e, in caso affermativo, indica lo Studio legale di appartenenza;
 - si obbliga espressamente, in questa ultima ipotesi, a non frequentare lo studio professionale per un numero maggiore di 20 ore settimanali e a non svolgere attività collegata alla pratica forense al di fuori di quelle venti ore; certificazione che va ratificata dal titolare dello studio stesso.
- d) il praticante avvocato che autocertifichi il vincolo delle 20 ore settimanali può essere ammesso al dottorato con borsa a condizione che ottenga il parere favorevole (e non sindacabile) del Coordinatore del dottorato, del tutor scientifico e (in caso di borsa privata) anche del tutor aziendale;
- e) il praticante avvocato che non autocertifichi il vincolo delle 20 ore settimanali può essere ammesso al dottorato senza borsa, a condizione che frequenti regolarmente le lezioni e a condizione che ottenga il parere favorevole (e non sindacabile) del Coordinatore del dottorato e del tutor scientifico. La frequenza delle lezioni sarà sottoposta a verifica da parte del tutor scientifico.
- f) l'apprendista di alta formazione è ammesso al dottorato ma non può svolgere pratica legale a meno che (in caso di apprendistato a tempo parziale) non ottenga il parere favorevole (e non sindacabile) del Coordinatore del dottorato, del tutor scientifico e del tutor aziendale.
- g) il dipendente pubblico può essere ammesso al dottorato con o senza borsa, e senza obbligo di presenza fissa in sede, ma a condizione che frequenti regolarmente le lezioni e che siano svolte con esito positivo verifiche trimestrali dell'avanzamento dell'attività di ricerca. Se questa non procede scatta l'obbligo di presenza in sede.